

N. R.G. 13834/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI (PRESIDENTE)  
Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI (GIUDICE)  
Dott.ssa Rita CHIERICI (GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 13834/2018, promossa da:

**PAOLO MONTEFIORI** (C.F. MNTPLA62S04D458I)  
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola MONTEFIORI

**ATTORE**

contro

**STEFANIA SERAFINI** (C.F. SRFSFN70B62D541E)  
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniel POLO PARADISE

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

*“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, previa ogni più utile declaratoria, in accoglimento della domanda attorea e disattesa ogni contraria istanza, in quanto illegittima e/o infondata,*

*In via principale, nel merito: - ricostruire ed accertare il contenuto dell'accordo conclusosi a Faenza, tra la fine del mese di agosto 2008 e l'inizio del mese di settembre 2008, tra il Sig. Montefiori Paolo e la Sig.ra Serafini Stefania ed avente ad oggetto l'individuazione dell'importo dovuto per il mantenimento, per i successivi 78 mesi (ossia fino al raggiungimento del decimo anno di età) del figlio Montefiori Michele e il pagamento di tale importo,*



*comprensivo delle spese straordinarie, mediante la cessione del 50% del capitale sociale della società "Pronto Caffè S.r.l.", come in atti meglio individuata, cessione in seguito in effetti realizzata; accertare inoltre che le parti avevano deciso di riequilibrare il sinallagma contrattuale prevedendo il diritto del Sig. Montefiori Paolo, di poter ritirare 34 macchine da bar a due vie, del valore complessivo di €. 4.080,00; accertare infine che il Sig. Montefiori Paolo, dichiarando di accettare la proposta della Sig.ra Serafini Stefania di cederle il 50% del capitale sociale della ditta "Pronto Caffè S.r.l." e di utilizzare l'importo relativo al prezzo della cessione quale corrispettivo una tantum di 78 mensilità dovute per il concorso nel mantenimento del figlio minore Montefiori Michele e le eventuali e prevedibili spese straordinarie, con il predetto conguaglio rappresentato dalle 34 macchine da bar a due vie, si perfezionava, a Faenza, ex art. 1326 c.c., il contratto di cessione di quote di società di capitali avente il contenuto sopra descritto; Voglia altresì accertare che il successivo atto denominato "cessione di quota sociale", predisposto dal Dott. Occhialini di Pesaro, sottoscritto il 12.09.2008, con firme autenticate dal notaio Dott. Marchionni, registrato a Pesaro, il 19.09.2008, risulta parzialmente simulato per quanto riguarda la quantificazione del prezzo e il relativo asserito intervenuto pagamento, come confermato dall'apposita contro-dichiarazione sottoscritta in pari data e prodotta in giudizio (cfr. doc. 7); Voglia inoltre accertare e dichiarare che il Sig. Montefiori Paolo ha ottemperato, una tantum tramite la cessione delle predette quote della società "Pronto Caffè S.r.l.", all'obbligo di versamento del proprio contributo al mantenimento del figlio Montefiori Michele e del 50% delle spese straordinarie fino al compimento del decimo anno di età del minore, ovvero fino a tutto il mese di aprile 2015 e che egli vanta il diritto di ricevere, dalla Sig.ra Serafini Stefania, il controvalore di 34 macchine da bar a due vie, quantificabile forfettariamente in €. 4.080,00, oltre al mancato guadagno, per non aver potuto sfruttare commercialmente tali beni, danno quantificabile ex art. 1226 c.c. nell'importo che sarà ritenuto di giustizia; accertare pertanto che la Sig.ra Serafini Stefania risulta inadempiente rispetto alle obbligazioni sulla stessa gravanti in ordine alla predetta cessione; per l'effetto Voglia condannare la Sig.ra Serafini Stefania a corrispondere al Sig. Montefiori Paolo la somma di €. 4.080,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno da quantificare nella somma ritenuta equa e di giustizia anche con il criterio previsto dall'art. 1226 c.c.*

*In subordine, nel merito: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, in via subordinata vista la natura sussidiaria dell'azione, salvo gravame, Voglia accertare e dichiarare che con la cessione delle quote del 50% della società "Pronto Caffè S.r.l." da parte del Sig. Montefiori Paolo alla Sig.ra Serafini Stefania, senza alcun corrispettivo, cessione intercorsa nel mese di settembre 2008, si è realizzato, ex art. 2041 c.c., l'arricchimento della cessionaria a danno del cedente indebitamente ovvero senza giusta causa; ai sensi dell'art. 2041 c.c. Voglia pertanto dichiarare la Sig.ra Serafini Stefania tenuta, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare il Sig. Montefiori Paolo della correlativa diminuzione patrimoniale, ovvero del valore del 50% della società "Pronto Caffè S.r.l.", quantificabile in €. 34.080,00 (€. 30.000,00 + €. 4.080,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 34.080,00 in favore del Sig. Montefiori Paolo oltre interessi e rivalutazione monetaria; ovvero, ove fosse ritenuto da Codesto Ill.mo Tribunale che l'arricchimento, ex art. 2041 II comma c.c., nel caso di specie abbia per oggetto una cosa determinata, Voglia condannare la Sig.ra Serafini Stefania a*



*restituire al Sig. Montefiori Paolo, in natura, la predetta quota del 50% del capitale sociale della ditta "Pronto Caffè S.r.l.", oltre a quanto dovuto per il mancato guadagno. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre accessori ex lege".*

Il Procuratore di parte convenuta ha ommesso di precisare le conclusioni. Per giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. civ. sez. II, 12/02/2021, n. 3675). Deve, quindi, ritenersi che il Procuratore di parte convenuta abbia inteso riferirsi alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.02.2019, ed in particolare:

*"In via preliminare*

*Dichiararsi l'incompetenza in favore d'arbitri in virtù della clausola compromissoria societaria.*

*Sempre in via preliminare*

*Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia d'impresa – in relazione alla controversia in oggetto. Ritenuta la competenza della sezione specializzata in materia d'impresa, dichiararsi la competenza del Tribunale di Ancona – sezione specializzata in materia d'impresa – in relazione alla controversia in oggetto. Non ritenendosi competente la sezione specializzata in materia d'impresa, dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Urbino (residenza della SERAFINI in Fermignano), ovvero, alternativamente, del Tribunale di Pesaro (luogo di stipula atto notarile).*

*Sempre in via preliminare*

*Dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.*

*Nel merito, in principalità*

*Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi le domande tutte Avversarie, siccome infondate in fatto e diritto.*

*Nel merito, in subordine*

*In limine, moderarsi a misura di giustizia, così come accertanda in corso di causa, le domande tutte Avversarie.*

*In ogni caso*

*Con refusione di spese e competenze di causa".*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

### **Svolgimento del processo.**

A seguito di ordinanza di incompetenza pronunciata in data 15.06.2018 dal Tribunale di Ravenna (doc. 1 allegato al ricorso in riassunzione), che contestualmente dichiarava la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna, con ricorso in riassunzione MONTEFIORI Paolo conveniva in giudizio SERAFINI Stefania, chiedendo:

I) in via principale,



a) di accertare che, all'inizio del mese di settembre 2008, si era concluso a Faenza, ex art. 1326 c.c., un accordo tra parte attrice e parte convenuta, avente ad oggetto, da un lato, il trasferimento dal MONTEFIORI alla SERAFINI del 50% del capitale sociale della società PRONTO CAFFÈ S.r.l., e ciò a titolo di prestazione *una tantum* di quanto da lui dovuto per il mantenimento – incluse le spese straordinarie – di MONTEFIORI Michele, figlio delle due parti dell'accordo, fino al compimento del decimo anno di età del minore (ovvero fino a tutto il mese di aprile 2015, per un totale di 78 mesi); d'altro lato, la consegna dalla SERAFINI al MONTEFIORI, a titolo di conguaglio, di 34 macchine da bar;

b) di accertare che l'atto denominato "cessione di quota sociale", sottoscritto in data 12.09.2008 a Pesaro – con firme autenticate dal notaio Dott. MARCHIONNI Enrico – era, non solo un atto successivo all'accordo di cui alla lettera precedente, ma anche un atto parzialmente simulato, e ciò in merito alla determinazione del corrispettivo della cessione e all'asserito intervenuto pagamento;

c) di accertare che, da una parte, il MONTEFIORI aveva adempiuto ai propri obblighi, essendo effettivamente intervenuta, a favore della SERAFINI, la cessione del 50% del capitale sociale della PRONTO CAFFÈ S.r.l.; dall'altra, che la SERAFINI risultava invece inadempiente, non avendo consegnato alla controparte le 34 macchine da bar di cui sopra; di conseguenza

d) di condannare parte convenuta a versare a parte attrice sia il controvalore di 34 macchine da bar di proprietà della società (essendo ormai impossibile la consegna, a distanza di nove anni, dei predetti beni funzionanti), quantificabile forfettariamente in € 4.080,00 (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria), sia una somma a titolo di risarcimento del danno – quantificabile ex art. 1226 c.c. – consistente nel mancato guadagno derivante dal non aver potuto sfruttare commercialmente tali beni;

II) in via subordinata,

a) di accertare che l'intervenuta cessione del 50% del capitale sociale della società PRONTO CAFFÈ S.r.l., essendosi realizzata in assenza di corrispettivo, avrebbe determinato un arricchimento senza giusta causa di parte convenuta a danno di parte attrice; di conseguenza

b) di condannare parte convenuta, ex art. 2041 comma 1 c.c., a versare a parte attrice una somma a titolo di indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale, diminuzione che coinciderebbe con il valore del 50 % della società PRONTO CAFFÈ S.r.l., quantificabile in € 34.080,00 (€ 30.000,00 + € 4.080,00), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria; o, in alternativa, qualora l'arricchimento appena detto fosse invece qualificato come avente per oggetto una cosa determinata,

c) di condannare parte convenuta, ex art. 2041 comma 2 c.c., a restituire a parte attrice la predetta quota del 50% della PRONTO CAFFÈ S.r.l., oltre a quanto dovuto per il mancato guadagno.

A tal fine, parte attrice esponeva:

- nel corso del 2003 il MONTEFIORI e la SERAFINI cominciavano una relazione affettiva, da cui il 21.04.2005 nasceva il figlio Michele;
- in data 27.10.2005 parte attrice costituiva, a sue sole spese, la PRONTO CAFFÈ S.r.l., versando l'intero capitale sociale ed intestandone il 50% alla convivente;
- nell'estate del 2008 la relazione affettiva tra il MONTEFIORI e la SERAFINI si interrompeva e nel settembre 2008 la donna si trasferiva altrove, portando con sé il figlio;



- nei mesi precedenti l'estate del 2008, la SERAFINI, avendo già compreso che la relazione sarebbe terminata a breve, iniziava ad attuare una strategia volta ad acquisire il 100 % delle quote della società PRONTO CAFFÈ S.r.l., cercando di persuadere i più stretti familiari del convivente (padre, madre e fratello) della validità della sua proposta, consistente nella stipulazione di un accordo così determinato: il MONTEFIORI avrebbe dovuto cederle il restante 50% delle quote della PRONTO CAFFÈ S.r.l., senza alcun esborso da parte della SERAFINI, a titolo di prestazione *una tantum* dell'obbligo che egli aveva di mantenere il figlio Michele, sino al compimento del suo decimo anno di età (ovvero sino ad aprile 2015);

- nei primi giorni di settembre 2008, il MONTEFIORI, dopo aver ottenuto una modifica del programma negoziale – in base al quale la convenuta si impegnavo pure a trasferirgli 34 macchine da bar di proprietà della società (il cui valore viene quantificato dallo stesso attore in € 4.080,00: v. p. 15 ricorso in riassunzione) – accettava, infine, la proposta della SERAFINI, determinando il perfezionamento dell'accordo a Faenza, quale luogo in cui la proponente SERAFINI era venuta a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ex art. 1326 c.c.. L'attore precisava che l'obbligo di consegna delle macchine da bar era previsto al fine di rendere per lui meno onerosa la cessione delle quote societarie: il valore del 50 % delle quote della PRONTO CAFFÈ S.r.l. (quantificato dall'attore in circa € 30.000/€ 35.000; v. p. 7 ricorso in riassunzione) sarebbe stato nettamente superiore al valore totale del mantenimento che il MONTEFIORI avrebbe dovuto corrispondere mensilmente al figlio Michele, dalla data di stipula dell'accordo fino al compimento del suo decimo anno, ad aprile 2015 (valore quantificato dall'attore in € 27.300,00, ottenuto moltiplicando l'importo di € 350,00 dell'assegno mensile di mantenimento per 78 mensilità);

- in data 12.09.2008 il MONTEFIORI e la SERAFINI, avendo deciso di dare forma scritta all'accordo appena raggiunto, sottoscrivevano a Pesaro – con firme autenticate dal notaio MARCHIONNI Enrico – un testo di accordo predisposto dal consulente fiscale OCCHIALINI Gianfranco, intitolato "cessione di quota sociale" (doc. 6 allegato all'atto di citazione). Ebbene, l'OCCHIALINI, essendosi trovato nella situazione di non riuscire a inquadrare fiscalmente il fatto che la cessione di quote sarebbe avvenuta a titolo di prestazione *una tantum* dell'obbligo di mantenimento, avrebbe, da una parte, indicato quale prezzo della cessione il valore nominale delle quote, pari a € 6.000,00; dall'altra, avrebbe fatto sottoscrivere alle parti una controdiagnosi (doc. 7 allegato all'atto di citazione), in cui il MONTEFIORI e la SERAFINI affermavano che, contrariamente a quanto risulta dall'atto denominato "cessione di quota sociale", la SERAFINI non aveva versato il corrispettivo di € 6.000,00, né aveva assunto l'obbligo di versarlo, in quanto, in sostituzione del corrispettivo monetario, si obbligava a trasferire al MONTEFIORI 34 macchine da bar;

- la SERAFINI avrebbe poi disconosciuto totalmente gli accordi raggiunti, in quanto da un lato, non avrebbe mai consegnato le macchine, dall'altro, avrebbe chiesto al MONTEFIORI, circa due anni dopo la conclusione dell'accordo di cui sopra, di corrispondere il mantenimento del minore.

A sostegno delle circostanze sopra indicate, il MONTEFIORI produceva in giudizio le trascrizioni delle testimonianze assunte nel procedimento penale R.G. n. 129/14 svoltosi avanti al Tribunale di Urbino, in cui era imputato lo stesso MONTEFIORI, per il reato di cui all'art. 570 c.p., per non aver provveduto al mantenimento del figlio Michele (doc. nn. 2-5 – sub 3, allegati all'atto di citazione). In particolare, le trascrizioni sono relative alle testimonianze rese



da MONTEFIORI Primo, FABBRI Flora, MONTEFIORI Pietro e QUADRELLI Andrea, rispettivamente padre, madre, fratello e stretto collaboratore dell'attore.

Nella comparsa di costituzione e risposta, la SERAFINI eccepiva innanzitutto, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, e ciò in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 41 comma 1 dello statuto della PRONTO CAFFÈ S.r.l. (doc. n. 3).

La convenuta eccepiva, inoltre, sempre in via preliminare, l'incompetenza territoriale e per materia del giudice adito. In particolare, non essendo intervenuto, secondo la SERAFINI, alcun accordo a Faenza, l'unico contratto stipulato tra le parti sarebbe quello avente forma scritta, concluso a Pesaro in data 12.09.2008, con la conseguenza che: a) la competenza dovrebbe essere riconosciuta in capo alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Ancona; b) se fosse ritenuta esclusa la competenza funzionale della Sezione Specializzata, sarebbe competente ex art. 18 c.p.c. il Tribunale di Urbino (nel cui circondario è compresa la residenza della convenuta) ovvero, alternativamente, il Tribunale di Pesaro ex art. 20 c.p.c. (quale luogo in cui è sorta l'obbligazione).

Ancora, parte convenuta eccepiva, sempre in via preliminare, l'improcedibilità delle domande avanzate da controparte, e ciò in quanto, avendo il MONTEFIORI chiesto il pagamento di una somma di denaro non eccedente il valore di € 50.000,00 (a titolo di controvalore delle macchine del caffè, in via principale; a titolo di indennizzo per l'arricchimento senza giusta causa, in via subordinata), risulterebbe essere integrata, ex art. 3 L. 162/2014, un'ipotesi di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.

Nel merito, la convenuta sosteneva come in realtà le parti non avessero concluso alcun accordo in relazione al mantenimento di MONTEFIORI Michele: il contenuto del contratto stipulato tra lei e MONTEFIORI Paolo, infatti, sarebbe esclusivamente quello ricavabile dall'atto denominato "cessione di quota sociale", concluso a Pesaro in data 12.09.2008, così come integrato dal contenuto della controdichiarazione sottoscritta in pari data. Il contratto stipulato tra le parti, quindi, avrebbe esclusivamente il seguente contenuto: l'attore trasferiva alla convenuta il 50% delle quote sociali della PRONTO CAFFÈ S.r.l., mentre la SERAFINI si impegnava a consegnare al MONTEFIORI, su sua richiesta, 34 macchine da bar.

Tanto premesso, la SERAFINI faceva notare come, non essendo mai stata avanzata dal MONTEFIORI alcuna richiesta di consegna delle macchine, non solo non sarebbe possibile qualificare la mancata consegna di queste ultime come inadempimento contrattuale, ma troverebbe anche applicazione l'istituto della mora del creditore ex artt. 1206 ss. c.c.. Qualora, invece, la mancata consegna fosse qualificabile come inadempimento, sarebbe quantomeno applicabile l'istituto del concorso del fatto colposo del creditore (ex art. 1227 c.c.).

Parte convenuta aggiungeva che, quand'anche si volesse ritenere sussistente il patto relativo al mantenimento di MONTEFIORI Michele, questo sarebbe comunque radicalmente nullo, in quanto, per mezzo di un accordo così determinato, la SERAFINI avrebbe rinunciato a un diritto certamente indisponibile, quale quello del figlio di ricevere il mantenimento dal padre per un certo periodo di tempo (fino al compimento del suo decimo anno). Inoltre, rilevava che le prove prodotte da parte attrice sarebbero da considerarsi inammissibili perché, trattandosi di testimonianze, non potrebbero essere utilizzate, ai sensi dell'art. 2722 c.c., per dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento sottoscritto a Pesaro in



data 12.09.2008. Essendo state assunte nel corso di un procedimento penale – che ha regole istruttorie diverse da quelle civilistiche – sarebbero comunque prive di efficacia probatoria.

Per quanto riguarda, infine, la domanda subordinata (azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.), parte convenuta ne sosteneva l'inammissibilità. In particolare, data la natura sussidiaria dell'azione, l'attore avrebbe potuto esercitarla solo qualora non avesse – o, comunque, non avesse avuto – la possibilità di ottenere, a tutela della propria posizione, un rimedio tipico offerto dall'ordinamento; ebbene, secondo la SERAFINI, il MONTEFIORI, nel caso di specie, avrebbe potuto ottenere il rimedio tipico in questione, e ciò per il tramite del Tribunale per i Minorenni (o comunque del giudice del reclamo, in caso di eventuale esito negativo del primo grado). La posizione della SERAFINI si fonda sull'osservazione per cui un eventuale indennizzo, riconosciuto all'attore ex art. 2041 c.c., avrebbe la funzione di far venir meno, di fatto, la pronuncia con cui il Tribunale per i Minorenni di Ancona, con provvedimento datato 01.02.2012, ha riconosciuto l'obbligo per il MONTEFIORI di versare al figlio Michele un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2011).

La fase istruttoria si svolgeva con il deposito, da parte del solo attore, delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nonché con la produzione di alcuni documenti.

Quindi, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali (di fatto non depositati da parte convenuta).

## Motivazione

Occorre innanzitutto rilevare come nessuna delle eccezioni sollevate in via preliminare dalla SERAFINI possa trovare accoglimento.

Per quanto riguarda la prima delle eccezioni di incompetenza del Tribunale di Bologna, sollevata da parte convenuta in relazione alla clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto sociale della PRONTO CAFFÈ s.r.l. (documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta)<sup>1</sup>, è necessario qui rilevare come – in accordo, peraltro, con la tesi sostenuta da parte attrice (memoria n. 1, p. 2) – la clausola in questione non imponga alcun obbligo di adire gli arbitri, ma semplicemente lasci alle parti la facoltà di farlo: pertanto, rimane evidentemente ferma (anche) la competenza del giudice ordinario.

Con riferimento, invece, alle altre due eccezioni di incompetenza sollevate da parte convenuta (incompetenza territoriale e per materia), occorre prima di tutto sottolineare come vada tenuta ferma – ex art. 3 comma 2, lett. b), D. Lgs. 168\2003<sup>2</sup> – in accordo con l'ordinanza del

<sup>1</sup> L'art. 41 comma 1 dello Statuto recita: “Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri”.

<sup>2</sup> “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile (...) per le cause e i procedimenti: (...) b) relativi al



Tribunale di Ravenna (allegato 1 del ricorso in riassunzione), la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale, questa è, in sintesi, la tesi della SERAFINI: la sezione specializzata in materia di impresa competente sarebbe quella del Tribunale di Ancona, non quella del Tribunale di Bologna, e ciò in quanto, non essendoci alcuna prova del fatto che un qualsiasi contratto si sia mai perfezionato a Faenza, allora l'unico accordo stipulato dalle parti sarebbe quello sottoscritto a Pesaro, in data 12.09.2008 (doc. 6 allegato all'atto di citazione); essendo, quindi, Pesaro – e non Faenza – il luogo in cui l'obbligazione è sorta, verrebbe meno l'unico criterio di collegamento territoriale (ex art. 20 c.p.c.) inidoneo a far sorgere la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. Ora, pare qui opportuno ricordare come, ai fini dell'individuazione del foro competente, rilevi esclusivamente l'oggetto della domanda, e non anche l'eventuale dimostrazione dei fatti posti a suo fondamento (il che è questione che attiene all'esame del merito della controversia): nel caso di specie, quindi, non rileva, ai fini dell'individuazione del foro competente, l'eventuale assenza di prova dell'accordo conclusosi a Faenza.

È pur vero, peraltro, che il MONTEFIORI chiede, in via principale, di accertarsi – tra le altre cose – la simulazione relativa dell'atto sottoscritto a Pesaro in data 12.09.2008. Ebbene, tale specifica domanda, ai sensi dell'art. 3 comma 3, D. Lgs. 168\2003<sup>3</sup>, risulta comunque essere connessa alle domande di accertamento e di condanna proposte con riguardo al contratto concluso a Faenza; ne consegue che la competenza, anche rispetto al profilo dell'accertamento della simulazione, resta comunque in capo alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima eccezione sollevata in via preliminare da parte convenuta, e cioè quella di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, occorre qui osservare che, avendo parte attrice, nell'atto di citazione, proposto, tra l'altro, una domanda di pagamento di una somma di denaro di importo non eccedente € 50.000,00, risultava allora indubbiamente sussistente, ex art. 3 comma 1, L. n. 162/2014, un'ipotesi di improcedibilità della domanda; per tale ragione, il giudice istruttore, con ordinanza comunicata in data 01.06.2019, assegnava alle parti termine di quindici giorni per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita.

Il MONTEFIORI procedeva, dunque, a trasmettere alla SERAFINI, in data 19.06.2019, l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione; invito cui la SERAFINI, peraltro, non avrebbe fornito alcuna risposta. Tanto premesso, la condizione di procedibilità deve ormai considerarsi senz'altro avverata, ex art. 3 comma 2, L. 162/2014<sup>4</sup>, con la conseguenza che anche questa eccezione preliminare non può trovare accoglimento.

---

*trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; (...)"*.

<sup>3</sup> "Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

<sup>4</sup> "Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione".



Passando ora all'esame del merito della controversia, le domande di parte attrice non appaiono fondate, dunque non possono essere accolte.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'accordo che il MONTEFIORI e la SERAFINI avrebbero concluso – ex art. 1326 c.c. – a Faenza agli inizi del mese di settembre 2008, occorre osservare come parte attrice non abbia fornito alcuna prova al riguardo; con la conseguenza che, avendo la SERAFINI specificatamente contestato tale fatto, questo non può essere posto a fondamento della decisione del giudice.

Per quanto riguarda, invece, l'accordo stipulato a Pesaro in data 12.09.2008 e denominato "cessione di quota sociale", occorre in primo luogo rilevare come si tratti dell'unico accordo di cui si ha una prova documentale (doc. 6 – sub 3, allegato all'atto di citazione); trattasi, peraltro, di contratto parzialmente simulato, così come risulta dalla relativa controdedichiarazione (doc. 7 – sub. 3, allegato all'atto di citazione). In particolare, il negozio parzialmente simulato presentava il seguente contenuto: il MONTEFIORI cedeva alla SERAFINI il 50% delle quote della PRONTO CAFFÈ s.r.l., e ciò in cambio del versamento, da parte della SERAFINI, di un corrispettivo monetario di € 6.000,00; corrispettivo che, peraltro, la stessa dichiarava di aver anche già pagato. Ebbene, in base alla controdedichiarazione, non solo il corrispettivo non risultava essere stato pagato, ma la SERAFINI neppure si assumeva l'obbligo di farlo, in quanto, in sostituzione del compenso monetario, si impegnava a trasferire al MONTEFIORI, su richiesta di quest'ultimo, 34 macchine da bar.

Tanto premesso, occorre qui rilevare come, secondo parte attrice, l'accordo prevedesse in realtà un ulteriore patto – il che viene specificatamente contestato dalla convenuta – , non scritto, e dunque non risultante né dal negozio parzialmente simulato, né dalla controdedichiarazione; patto in base al quale le parti erano d'accordo nel qualificare la cessione di quote della PRONTO CAFFÈ S.r.l. come prestazione *una tantum* di quanto dovuto da MONTEFIORI Paolo per il mantenimento del figlio Michele, avuto con la SERAFINI, fino al compimento del decimo anno di età del minore.

Ora, a fondamento dell'esistenza di tale ulteriore pattuizione, il MONTEFIORI produceva esclusivamente le trascrizioni delle testimonianze acquisite nel procedimento penale R.G. n. 129/14 celebrato avanti al Tribunale di Urbino, in cui egli era imputato del reato di cui all'art. 570 c.p. (doc. nn. 2 - 5 – sub 3, allegati ad atto di citazione),

Ebbene, occorre rilevare come, a ben vedere, tramite queste prove testimoniali il MONTEFIORI non possa dimostrare l'esistenza di un accordo come quello di cui si discorre; trattandosi, infatti, di un patto aggiunto al contenuto del documento denominato "cessione di quota sociale", e precisamente di un patto che le parti avrebbero stipulato in un momento anteriore rispetto alla sottoscrizione del documento in questione, allora la prova testimoniale diretta a dimostrarne l'esistenza è da considerarsi inammissibile ex art. 2722 c.c.; il che, peraltro, spiega anche perché le prove testimoniali di cui parte attrice ha chiesto l'assunzione con la memoria n. 2 non siano state ammesse.

Si aggiunga che, nel caso di negozio simulato, quando la prova per testimoni della simulazione è proposta dalle parti, questa è ammissibile solo se diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.); il che, evidentemente, non è ciò che l'attore intende dimostrare nel caso di specie.



E ancora: quand'anche si volesse sostenere, seguendo parte attrice sul punto (memoria n. 1, p. 9), che le prove testimoniali in questione, in quanto acquisite in un altro processo, non varrebbero, ai fini del presente giudizio, quali prove testimoniali, ma quali prove atipiche aventi lo stesso valore probatorio delle presunzioni, occorrerebbe comunque rilevare che, ai sensi dell'art. 2729 comma 2 c.c., le presunzioni non possono essere ammesse nei casi in cui le prove testimoniali siano a loro volta inammissibili.

Inoltre, al di là delle questioni di inammissibilità appena indicate, le testimonianze di cui si discorre presentano profili di inattendibilità: i testimoni, infatti, – oltre ad avere dei legami familiari o di lavoro con il MONTEFIORI (si tratta, come detto, di MONTEFIORI Primo, FABBRI Flora, MONTEFIORI Pietro e QUADRELLI Andrea, rispettivamente padre, madre, fratello e stretto collaboratore dell'attore) – hanno reso dichiarazioni spesso contraddittorie e comunque generiche e non circostanziate in ordine ai fatti in questione, e ciò proprio in relazione al presunto accordo che sarebbe intervenuto tra le parti (anche) in merito al mantenimento del figlio Michele; il che, evidentemente, non permette al giudice, in ossequio al principio del prudente apprezzamento delle prove (art. 116 c.p.c.), di poter ritenere dimostrato l'accordo in questione.

In particolare, per quanto riguarda MONTEFIORI Pietro e MONTEFIORI Primo, i testi si limitavano ad indicare quella che pareva essere una mera intenzione della SERAFINI, senza riferire alcunché del fatto che un accordo di quel tipo si fosse in effetti perfezionato fra le parti (testimonianza MONTEFIORI Pietro, pp. 7 e 10; testimonianza MONTEFIORI Primo, p. 18). Per quanto riguarda FABBRI Flora, la teste, dopo aver più volte menzionato l'accordo in questione, poi, a specifica domanda del PM, rispondeva – con contraddizione palese – di non essere a conoscenza di alcun accordo (testimonianza FABBRI Flora, p. 24). Per quanto concerne, infine, QUADRELLI Andrea, questi prima affermava di essere stato presente ad un incontro presso il commercialista del MONTEFIORI (p. 34, 35), per stabilire i termini dell'accordo (pur dichiarando di non ricordare né il nome, né in quale zona di Urbino si trovasse il suo studio, mentre nella prospettazione attorea il commercialista intervenuto, OCCHIALINI Gianfranco, era in realtà di Pesaro), poi sosteneva di aver appreso dell'accordo tra le parti ascoltando (in viva-voce) le loro discussioni intervenute per telefono (p. 37).

Il procedimento penale durante il quale le testimonianze sono state acquisite si concludeva, in primo grado, con la condanna di MONTEFIORI Paolo (sent. 415/2016), dichiarato responsabile del reato di "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" di cui all'art. 570 c.p.. Secondo il Tribunale di Urbino, infatti, a partire da giugno 2011, il MONTEFIORI aveva omesso di versare alla SERAFINI la somma dovuta a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Michele, pari a € 350,00 mensili<sup>5</sup>. In secondo grado, invece, la Corte di Appello di Ancona riformava la sentenza impugnata e, con pronuncia del 24.09.2018 (depositata nel presente giudizio da parte attrice, in formato cartaceo), assolveva il MONTEFIORI perché il fatto non sussiste. In particolare, la Corte ha ritenuto, sulla base delle prove testimoniali, che fosse intervenuto un accordo tra il MONTEFIORI e la SERAFINI in ordine al pagamento *una tantum* del mantenimento del figlio, tramite la cessione del 50% delle quote della PRONTO CAFFÈ S.r.l.; ha quindi sostenuto che, in base a tale accordo, il MONTEFIORI avesse adempiuto ai propri obblighi di assistenza nei confronti del minore, pur evidenziando le criticità sulla validità di un patto così concluso.

<sup>5</sup> *Somma così determinata dal Tribunale dei minori di Ancona, con provvedimento datato 01.02.2012.*



Si pone, dunque, la questione dell'eventuale efficacia extrapenale dell'accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione. A tal proposito, occorre sottolineare come, in primo luogo, le parti nulla dicano circa l'eventuale passaggio in giudicato della pronuncia; in secondo luogo, quand'anche la sentenza in questione dovesse essere divenuta irrevocabile, non sarebbe comunque idonea a produrre effetti nel presente giudizio, in quanto non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione né dell'art. 652 c.p.p., né dell'art. 654 c.p.p.. In particolare, per quanto riguarda l'art. 652 c.p.p., il giudizio civile non è stato promosso dal danneggiato, ma dall'imputato, né si tratta di un giudizio instaurato per le restituzioni e il risarcimento, ma di una causa in cui l'attore esercita l'azione di adempimento e, in subordine, l'azione generale di arricchimento senza giusta causa; né, peraltro, è possibile un'applicazione analogica della disposizione in questione a fattispecie diverse dal risarcimento e dalla restituzione (Cass. Civ. sez. un. 1768/2011).

Per quanto riguarda, invece, l'art. 654 c.p.p., tale disposizione condiziona l'efficacia di giudicato di una sentenza di assoluzione nel giudizio civile al fatto che, tra le altre cose, "*la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*"; e qui devono essere richiamate integralmente le considerazioni di cui sopra, in merito all'inammissibilità – ex artt. 1417, 2722, 2729 c.c. – delle prove poste a fondamento dell'esistenza del patto tra il MONTEFIORI e la SERAFINI, circa il pagamento *una tantum* del mantenimento del figlio Michele.

A prescindere dall'efficacia dell'eventuale giudicato, la sentenza in questione (che ha ribaltato la decisione di primo grado) non può essere utilizzata quale elemento di prova favorevole alla tesi attorea, per le ragioni già sopra esposte circa inattendibilità, carenza e contraddittorietà delle testimonianze su cui la stessa è fondata.

Si consideri, peraltro, che l'accordo ipotizzato da parte attrice, qualora fosse ritenuto esistente, non potrebbe che essere nullo, in quanto la SERAFINI avrebbe con esso rinunciato ad un diritto indisponibile, quale quello del figlio minore di ricevere il mantenimento dal padre per un certo periodo di tempo, anche considerando che la stessa ha ottenuto le quote sociali in proprio, anziché in nome e per conto del minore.

Tanto premesso, ne deriva che, in base alle prove acquisite nel corso del presente giudizio, l'unico accordo che risulta essere stato stipulato dalle parti è quello del 12.09.2008, che aveva il seguente contenuto: il MONTEFIORI cedeva il 50% delle quote della PRONTO CAFFÈ s.r.l., mentre la SERAFINI si impegnava, nella controdi chiarazione, a consegnare alla controparte, su sua richiesta, 34 macchine da bar.

Ora, sono fatti pacifici tra le parti che: a) il MONTEFIORI ha in effetti trasferito le proprie quote alla SERAFINI, b) la convenuta non ha consegnato le macchine da bar alla controparte, c) parte attrice non ha richiesto la consegna delle macchine. Ciò su cui, invece, le parti non concordano, è la necessità o meno di una specifica richiesta da parte del MONTEFIORI, al fine di rendere esigibile l'obbligazione di consegna delle macchine: secondo la convenuta, infatti, tale richiesta era indispensabile, mentre non lo era per parte attrice, dovendosi considerare che la mancata consegna, solo nel secondo caso, sarebbe da qualificarsi come inadempimento contrattuale.

Ebbene, occorre qui sottolineare come sia la stessa controdi chiarazione a prevedere espressamente che la SERAFINI avrebbe consegnato le macchine "*ad ogni richiesta del signor Montefiori Paolo*" (v. doc. 7-sub 3, allegato all'atto di citazione): pare, quindi, del tutto



evidente che, in assenza di richiesta del MONTEFIORI, la mancata consegna delle macchine non possa qualificarsi come inadempimento. Ma vi è di più: parte attrice non richiede la consegna delle macchine neanche con l'instaurazione del presente giudizio. Allegando, infatti, un presunto venir meno di una qualsiasi utilizzabilità di tali beni a causa del decorso del tempo (p. 13, ricorso in riassunzione) – il che, si badi, non viene contestato dalla controparte – il MONTEFIORI chiede alla SERAFINI, anziché la consegna delle macchine, il versamento del loro controvalore in denaro, quantificato forfettariamente in € 4.080,00; con la conseguenza che, non solo la mancata consegna, pure nelle more del presente giudizio, continua a non essere qualificabile come inadempimento contrattuale, ma, anzi, la SERAFINI risulta ormai essere liberata dalla propria obbligazione. Se, infatti, a) le macchine non sono più funzionanti (il che, come detto, è un fatto pacifico), b) *“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte”* (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958; in senso conforme, Cass. 24 luglio 2007, n. 16315), c) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è, nel caso di specie, imputabile al debitore (dato che, come detto, il venir meno dell'utilizzabilità delle macchine sarebbe conseguenza, a parere dello stesso attore, del mero decorso del tempo), allora l'obbligazione di consegna delle macchine deve ritenersi ormai estinta ai sensi dell'art. 1256 comma 1 c.c.. Pare qui opportuno rilevare che, essendo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, proprio come la risoluzione consensuale, un *"fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal contratto"*, allora, proprio come quest'ultima, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. civ. n. 10935 del 11/07/2003).

In conseguenza di quanto detto finora, la domanda formulata in via principale dal MONTEFIORI va dunque integralmente respinta.

Per quanto riguarda, infine, la domanda subordinata, il MONTEFIORI chiede di accertarsi che, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, la SERAFINI si è arricchita a suo danno e senza giusta causa, avendo ricevuto il 50% della PRONTO CAFFÈ S.r.l. senza aver l'obbligo di versare alcun corrispettivo; di conseguenza, chiede che la SERAFINI sia condannata, ex art. 2041 comma 1 c.c., a indennizzare il MONTEFIORI della correlativa diminuzione patrimoniale (quantificata dallo stesso attore in € 34.080,00), o comunque, ex art. 2041 comma 2 c.c., a restituire le quote sociali trasferite (oltre a quanto dovuto per il mancato guadagno).

Ebbene, occorre qui rilevare come, a rigore, non sussista alcun ingiusto arricchimento di parte convenuta a danno dell'attore. In particolare, come eccepito dalla stessa SERAFINI (comparsa di costituzione, p. 8), parte attrice è da considerarsi in mora: il MONTEFIORI, infatti, senza motivo legittimo, non ha compiuto quanto necessario – richiedere la consegna delle macchine – affinché il debitore (la SERAFINI) potesse adempiere la propria obbligazione (art. 1206 c.c.). Ora, essendo il MONTEFIORI in mora, era a suo carico, ex art. 1207 comma 1 c.c., l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile alla SERAFINI; con la conseguenza per cui, in deroga a quanto previsto dall'art. 1463 c.c., il MONTEFIORI, non solo non può più pretendere che la SERAFINI adempia la propria obbligazione – essendosi ormai questa, come più volte detto, estinta – , ma neppure può chiedere la restituzione di quanto consegnato a titolo di corrispettivo (il 50% della PRONTO CAFFÈ S.r.l.). Ne deriva che, a ben vedere, l'arricchimento della SERAFINI si è realizzato in presenza di una giusta causa, tenuto



conto della conclusione e (parziale) esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive, in cui la sopravvenuta impossibilità della prestazione prevista nell'interesse del venditore/creditore è a lui esclusivamente imputabile, secondo la disciplina legale dettata in tema di mora del creditore (sulla c.d. "giusta causa legale", quale giusta causa di arricchimento ex art. 2041 c.c., si vedano: Cass. n. 1288/2003; Cass. n. 18099/2009).

Per le ragioni esposte, le domande di parte attrice risultano infondate e debbono essere respinte. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della domanda. In ragione dell'attività effettivamente svolta dalla Difesa di parte convenuta, il compenso va riconosciuto esclusivamente per le fasi di studio e introduttiva (rispettivamente nella misura di € 1.620,00 e di € 1.147,00).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ritenuta la propria competenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge le domande proposte da MONTEFIORI Paolo nei confronti di SERAFINI Stefania;
- condanna MONTEFIORI Paolo alla rifusione, in favore di SERAFINI Stefania, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.767,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022.

### **IL GIUDICE RELATORE**

Dott.ssa Rita CHIERICI

### **IL PRESIDENTE**

Dott. Fabio FLORINI

